

SHIATSU

Volendo eseguire una classificazione, o meglio inserire l'attività dello shiatsu nell'ambito di una classificazione, dovremmo porla nelle cd. discipline bio-naturali.

Con tale termine si indicano una serie di discipline, che, nella loro diversità e eterogeneità, sono volte al benessere e al miglioramento della qualità della vita sotto un profilo anche socio-educativo.

Si ritiene opportuno l'utilizzo del termine discipline bio-naturali, anzitutto per la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né "convenzionali", né "non convenzionali";

pertanto, da tale premessa metodologica discende anzitutto l'assoluta opportunità di evitare il termine "medicine" per scongiurare facili confusioni, soprattutto tra i profani della materia.

Le discipline bio-naturali, si diceva poc'anzi, presentano tra di loro aspetti anche di notevole eterogeneità; tuttavia si riconoscono in esse alcuni principi base che le accomunano.

In particolare, a tal proposito sono elementi comuni alle discipline bio-naturali

- a) l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- b) il rispetto del principio della natura che cura;
- c) l'intento di stimolare la capacità di autoguarigione.

Da tale premessa già si dovrebbe percepire l'estraneità dello shiatsu all'attività medica.

Tuttavia, seppure tale aspetto di estraneità risulti addirittura lapalissiano per chi conosce approfonditamente lo shiatsu, purtroppo tale può non apparire per chi ne è "estraneo" e ne ha una conoscenza mediata, magari attraverso canali/fonti, che a loro volta non sono originari.

Va detto, che tale confusione, purtroppo, deriva anche dal fatto che per molto tempo, numerosi praticanti lo shiatsu si sono proclamati "terapisti", dichiarando che lo shiatsu serve per le cervicalgie, per le ernie, per i disturbi mestruali, ecc.

Indubbiamente ciò ha concorso a creare la confusione che oggi riscontriamo in tema di shiatsu.

Va detto che la medicina tradizionale si è strutturata a partire da un modello culturale, quello scientifico-meccanicistico, che assimila l'organismo vivente ad uno meccanico; da ciò lo sviluppo di studi sulla struttura dell'organismo (anatomia), del suo funzionamento (fisiologia) e delle sue disfunzioni (patologia). La pratica della medicina convenzionale (e delle medicine non convenzionali che condividono tale modello) richiede pertanto una profonda conoscenza della struttura del corpo umano e delle sue dinamiche ordinarie e anomale; questo approccio informa tutta la struttura socio-sanitaria che pertanto è preposta a riconoscere le patologie (diagnosi) e ad intervenire per ripristinare il normale funzionamento (terapia) con svariati strumenti, principalmente legati con la terapia farmacologia e chirurgica.

Per superare tuttavia ogni dubbio in merito alla liceità, sotto il profilo penale, dello shiatsu, occorre valutare in che cosa si caratterizza e pertanto distingue l'attività medica, sotto il profilo giuridico.

A tal proposito in giurisprudenza è stato osservato, anche avvalendosi di quanto appena descritto, che la professione medica si estrinseca in quella attività volta ad individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriberne la cura, nel somministrarne i rimedi (anche se diversi da quelli ordinariamente praticati – medicina alternativa o non convenzionale).

Pertanto, nell'attività medica possiamo individuare tre momenti diversi :

- 1) la diagnosi;
- 2) la prescrizione della cura;
- 3) la somministrazione dei rimedi (cura).

E' evidente che nessuno di questi aspetti è presente nello shiatsu; infatti, chi esegue la pratica dello shiatsu non va ad individuare e ad acclamare le eventuali patologie di chi si sottopone al trattamento shiatsu; né tanto meno opera in modo da fornire la terapia specifica per quella determinata patologia: “semplicemente” mediante la pressione della dita intende fare recuperare il “Ki” (soffio vitale) e conferire benessere.

Tali pressioni perpendicolari costanti e mantenute sul corpo non investono la struttura anatomica della persona, bensì la sua *sottile*, vale a dire i “meridiani” e gli “tsubo” presenti nel corpo.

È un modo di “lavoro” che si caratterizza in un'attività di pressione sui “meridiani” e gli “tsubo” senza alcuna manipolazione, torsione o massaggio del corpo inteso nel

senso comune; è opportuno ribadire che in tale attività non è riscontrabile alcuna finalità terapeutica, mirando semplicemente al riequilibrio energetico e ad accrescere la sensazione di benessere di coloro che vi si sottopongono.

L'aspetto essenziale dello shiatsu, pertanto, in parole povere, consiste nel solo ripristino delle naturali funzioni di benessere del corpo umano.

Sotto il profilo penale quindi si può affermare che l'attività dello shiatsu è sicuramente lecita e chi la esercita non viola il precetto dell'art. 348 c.p. che prevede e punisce l'esercizio abusivo di un'attività protetta.

In generale, va osservato che nell'ordinamento giuridico italiano non esistono ad oggi norme che regolamentano l'esercizio dello shiatsu o delle discipline bio-naturali.

In Parlamento è in discussione sin dal 2001 un progetto di legge che si propone due importanti obiettivi:

a) tutelare, delimitare e regolamentare un'attività che si è sviluppata autonomamente negli ultimi vent'anni e si è conquistata credibilità ed autorevolezza nel sociale rispondendo ai bisogni di milioni di utenti e coinvolgendoli in un processo di ricerca più consapevole di un "nuovo prodotto" ad alto contenuto personale e sociale, "la qualità della vita"; b) rispondere in modo innovativo ed efficace a tre bisogni primari oggi espressi dalle società avanzate: 1) una richiesta di "qualità della vita" che non vada ad appesantire ulteriormente le strutture della sanità e dell'assistenza, ma che al contrario possa determinare un reale, percepibile e consapevole miglioramento del benessere collettivo generando risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale e Servizi Sanitari Regionali; 2) la domanda di occupazione, tutelando e regolamentando un settore di attività in grado già da oggi di generare reddito per decine di migliaia di operatori; attività che presenta le migliori caratteristiche di flessibilità, di promozione dell'autoimprenditorialità, di creazione di servizi innovativi; 3) l'esigenza di contemperare la produzione di "nuova occupazione" con il bisogno di non creare guasti ambientali, di non produrre inquinamento, scorie e rifiuti.

L'intento della proposta di legge in discussione è in altre parole quello di fornire tutela e regolamentazione alle discipline bio-naturali che potranno diventare a pieno titolo il motore trainante di un nuovo settore welfare che trasformi la vecchia assistenza (parcheggio di handicappati e di anziani) in una possibilità di promozione di reale qualità della vita per tutti senza aggravare i costi, anzi alleggerendo gli oneri per le casse pubbliche. Le discipline bio-naturali potranno porsi, nel rispetto del proprio ambito naturale e dei propri fondamenti culturali (non diretti ad occuparsi di patologie ma a

generare il miglior utilizzo della vitalità), in un settore autonomo, in sintonia e collaborazione con la Sanità e la Previdenza, chiaramente definito ed opportunamente delimitato onde prevenire ed evitare indebite invasioni di campo e/o usurpazioni di compiti ed attribuzioni altrui.

Esistono già sul territorio nazionale numerose e diffuse esperienze che testimoniano i notevoli vantaggi che tale distinzione di compiti e sinergie di obiettivi possono generare; ad esempio un mal di schiena alleviato da trattamenti shiatsu comporta già oggi un risparmio consistente per la sanità pubblica (medico generico, specialisti, analisi, radiografie, t.a.c. e risonanze magnetiche, ricoveri, degenze, convalescenze, interventi chirurgici, riabilitazioni e interventi a non finire...).

Tutto ciò senza considerare inoltre che sono sempre più i cittadini che “utilizzano” il ricorso alle discipline bio-naturali in chiave preventiva, senza attendere l’insorgere di disagi conclamati, in virtù della scoperta del benessere generato dalle pratiche salutiste.

È opportuno evidenziare che il progetto di legge in discussione non è volto a creare nuove attività e/o professioni, ma tutelare e regolamentare attività e professioni già esistenti ed operative, creando le condizioni per un nuovo sviluppo qualitativo e quantitativo del servizio erogato.

Si evidenzia altresì che la richiesta di “qualità della vita” è in crescita esponenziale, come in crescita sono pure i settori che di tali servizi necessitano in misura crescente (anziani, disabili, ecc.).

Inoltre, il servizio proposto dalle discipline bio-naturali può essere dimensionato in base alle disponibilità di tempo ed energie del prestatore d’opera; in questa prospettiva quindi assumono particolare rilevanza le potenzialità aperte da queste attività svolte anche a part-time.

È da segnalare che in alcune regioni, Lombardia e Marche, i pubblici poteri hanno ritenuto opportuno finanziare la formazione e i progetti di sviluppo dell’occupazione nel settore delle Discipline Bio-naturali.

A proposito di formazione va rilevato che alcuni settori del mondo sanitario (medici, infermieri professionali, fisioterapisti, ecc.) operano per avocare a sé alcune di queste discipline sulla base della convinzione di essere gli unici con una formazione adeguata a prestare quelle che considerano “terapie”, “prestazioni sanitarie”.

Tale posizione non può essere condivisa per due motivi fondamentali: in primo luogo perché la “formazione sanitaria” è inutile nella pratica professionale di tali discipline, che al contempo richiedono una formazione totalmente diversa. Lo shiatsu affidato ai fisioterapisti sarebbe indotto ad una delle tante tecniche usate in riabilitazione, privo di capacità innovativa, costretto negli angusti limiti “meccanicisti e riduzionismi” dell’approccio scientifico. In secondo luogo non si capisce il vantaggio che vi sarebbe nel portare nell’ambito del Sistema Sanitario ciò che è cresciuto e si è affermato fuori dallo stesso; si avrebbe un accollo alle casse pubbliche di ciò che oggi non costa nulla, anzi produce cospicui risparmi.

Tornando alla prospettiva di legiferazione, va osservato che un professionista, che un istituto di formazione, che un albo professionale possa e debba garantire adeguati livelli di qualità, possa e debba dimostrare standard operativi all’altezza delle funzioni assunte e dei servizi erogati, che l’utente (sia esso privato cittadino che riceve un trattamento o si iscrive ad una scuola, ecc.) possa avere la certezza di avere a che fare con professionisti, istituti, organizzazioni di adeguata serietà e qualità certificata, è giusto e doveroso.

Giusto per la tutelare la dignità professionale e la qualità operativa di quanti praticano e insegnano lo shiatsu con serietà e impegno.

Doveroso per salvaguardare il benessere, l’impegno e i soldi degli utenti a tutti i livelli.

Non bisogna però dimenticare che lo shiatsu è nato e si è sviluppato in Italia in modo del tutto spontaneo; ridurre lo shiatsu a “terapia” alternativa, a medicina non convenzionale, a pratica sanitaria, a massaggio per il benessere, a professione intellettuale vuole dire svuotarne la ricchezza e limitarne l’evoluzione.

Lo shiatsu infatti è una disciplina evolutiva, che valorizza le risorse vitali di ambedue le persone coinvolte nella pratica, permettendone la migliore espressione secondo le potenzialità i tempi e le modalità peculiari di ciascuno. Lo shiatsu genera una miglior qualità della vita qualsiasi sia l’età, la condizione e lo stato di benessere/disagio dei soggetti coinvolti. La shiatsu non è una terapia alternativa, non è una medicina non convenzionale, **non è un massaggio terapeutico, sportivo o estetico.** I benefici dello shiatsu sul piano sintomatico e delle prevenzione sono frutto non di un’attività mirata alla cura delle patologie, ma di un naturale processo di “autoguarigione” connesso al generale miglioramento della vitalità.

In conclusione, per quanto sia assolutamente opportuno e auspicabile anche in tempi brevi un intervento legislativo per garantire e perseguire le finalità poc'anzi evidenziate, va comunque rilevato che allo stato, lo shiatsu, così come la maggior parte della cd. attività riconducibili, secondo i criteri esposti, nel concetto di discipline bio-naturali, è privo di un riferimento normativo, che ne disciplini la prestazione e pertanto in tale contesto da chiunque liberamente esercitabile nel rispetto del principio generale del *neminem laedere*.

Da ciò consegue altresì che gli ambienti in cui tale attività viene svolta non sono soggetti a particolari prescrizioni in termini di caratteristiche e requisiti igienici e di sicurezza, se non quelli comuni ad ogni ambiente in cui si svolge un'attività volta a ricevere terzi e a fornirgli un servizio.